OSSERVATORIO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE
Maggio 2023

LEGISLAZIONE
(di Laura Notaro, Laura Ricci e Alice Savarino)

Novità in materia penale e processuale penale rinvenute in provvedimenti normativi pubblicati in **G.U. nel periodo compreso tra il 1.5.22 e il 31.5.2022.**

DECRETO-LEGGE 4.5.2023, n. 48
Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.
Entrata in vigore del provvedimento: 5.5.2023
Gazzetta ufficiale – Serie generale - n. 103 del 4.5.2023
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2023/05/04/103/sg/pdf

Nell'ambito del provvedimento riguardante l'introduzione di nuove misure di inclusione sociale e lavorativa e, in particolare, l'istituzione, a decorrere dal 1.1.2024, del nuovo *Assegno di inclusione*, «*quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro*» (art. 1, co. 1, d.l. 4.5.2023, n. 48), sono state previste anche specifiche sanzioni penali per violazioni correlate alla disciplina.

In particolare, **l'art. 8, d.l. 4.5.2023, n. 48, rubricato *Sanzioni e responsabilità penale, contabile e disciplinare***, prevede:

«*1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico di cui all'art. 3, ovvero il beneficio economico di cui all'art. 12, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio indicato al co. 1, è punita con la reclusione da uno a tre anni.

3. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per i reati di cui ai co. 1 e 2 o per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'art. 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3), Cp, nonché all'applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria, consegue, di diritto, l'immediata decadenza dal beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso

di sentenza adottata ai sensi dell'art. 444 e seguenti Cpp, in deroga alle previsioni dell'art. 445, co. 1-bis, del medesimo codice. La decadenza è comunicata al beneficiario dall'INPS. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla definitività della sentenza oppure dalla revoca, o, comunque, dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione.

4. Nei casi di cui al comma 3, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione di cui al co. 16, e comunque quando risulta dagli atti che il destinatario del provvedimento giudiziale gode del beneficio, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all'INPS entro quindici giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o dall'applicazione della misura di prevenzione con provvedimento definitivo.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca dal beneficio. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

[...]

9. Nei casi diversi da quelli di cui al co. 3, il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.

10. Tutti i soggetti, che accedono al sistema informativo di cui all'art. 5, mettono a disposizione, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data dalla quale ne sono venuti a conoscenza, attraverso il medesimo sistema informativo, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo. L'INPS, per il tramite del sistema informativo SIISL, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del beneficio, i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all'autorità giudiziaria, entro dieci giorni dall'accertamento, la documentazione completa relativa alla verifica.

11. I comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informa- zioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio. I comuni provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

12. Il mancato o non corretto espletamento dei controlli e delle verifiche di cui al presente capo, nonché la mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili

di dar luogo alla revoca o alla decadenza dal beneficio, determinano la responsabilità amministrativo-contabile del personale delle amministrazioni interessate, degli altri soggetti incaricati e, comunque, preposti allo svolgimento delle citate funzioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Le condotte di cui al presente comma sono altresì valutate ai fini dell'accertamento della responsabilità disciplinare dell'autore.

13. All'art. 3, co. 3-quater, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro».

14. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale oppure uno dei provvedimenti non definitivi di cui al comma 3, l'erogazione del beneficio è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'art. 296 Cpp o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. In tali casi, il soggetto non è calcolato nella scala di equivalenza di cui all'art. 2, co. 4.

15. I provvedimenti di sospensione di cui al co. 14 sono adottati con effetto non retroattivo, rispettivamente, dal giudice che ha disposto la misura cautelare, dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, dal giudice che ha dichiarato la latitanza, dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'art. 656 Cpp al quale il condannato si è volontariamente sottratto ovvero dal giudice che ha disposto la misura di prevenzione con provvedimento non definitivo.

16. Nel primo atto cui è presente l'indagato o l'imputato l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio.

17. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai co. 14 e 15 sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui all'art. 5 che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato.

18. La sospensione del beneficio può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione.

19. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al co. 14 sono accantonate dall'INPS fino al momento in cui viene accertata la quota delle stesse comunque spettante ai soggetti interessati dal provvedimento di revoca. La restante parte delle risorse di cui al primo periodo è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la

solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla l. 3 agosto 2004, n. 206.

20. Per le finalità di cui ai co. 7 e 19, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Sempre nell'ambito del d.l. 4.5.2023, n. 48, possono segnalarsi alcune modifiche apportate al d.lgs. 9.4.2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3.8. 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*), in particolare dall'art. 14:

«1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28;»;

b) all'articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le paro- le: «titolo III» sono aggiunte le seguenti: «, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV»;

c) all'articolo 25, comma 1:

1) dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;»;

2) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: «n- bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;

d) all'articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»;

e) all'articolo 71, il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»;

f) all'articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e

addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo.»;

g) all'articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»;

h) all'articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e dell'articolo 73, comma 4-bis».

Infine, per quanto di interesse in questa sede, vengono previste misure per il rafforzamento dell'«*azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in mate- ria di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva*» (art. 15) e viene istituito un *Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative* (art. 17).

LEGGE 5.5.2023, n. 50

***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10.3.2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione* irregolare.**

Gazzetta ufficiale – Serie generale - n. 104 del 5.5.2023

Entrata in vigore del provvedimento: 62023

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2023/05/05/104/sg/pdf

Si segnala la l. 5.5.2023, n. 50 con cui viene convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 10.3.2023, n. 20, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 59 del 10.3.2023 (v. *Osservatorio normativo e giurisprudenziale. Marzo 2023,* in questa Rivista, 17.4.2023).

Nell'ambito del complesso intervento di conversione e modifica, ci limitiamo a richiamare soltanto le modifiche che hanno interessato **l'art. 8 del decreto, rubricato *Disposizioni penali:***

«*All'articolo 8:*

al comma 1:

all'alinea, le parole: «Al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Al testo unico di cui al decreto»;

alla lettera a), le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1» e le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «, al comma 3, alinea,»;

alla lettera b), capoverso Art. 12-bis, comma 1, dopo le parole: «Chiunque, in violazione delle disposi- zioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o» sono inserite le seguenti: «in qualunque modo»;

al comma 2, dopo le parole: «e 12-bis» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;
al comma 3, dopo le parole: «e 12-bis» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;
al comma 4, le parole: «n. 7-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «numero 7-bis)»

DECRETO LEGISLATIVO 4.5.2023, n. 54
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO». (23G00062) (GU Serie Generale n.116 del 19-05-2023)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/06/2023

L'art. 1 del decreto prevede l'introduzione dell'articolo 17- bis nel decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9 1. Pertanto, al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, dopo l'articolo 17, è inserito il seguente:
«*Art. 17 -bis (Conservazione della documentazione relativa alle intercettazioni disposte nei procedimenti di competenza della Procura europea). —*
1. I verbali e le registrazioni delle intercettazioni eseguite nei procedimenti in cui la Procura europea ha esercitato la sua competenza, nonché ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in un apposito archivio nazionale tenuto sotto la direzione e la sorveglianza esclusive del procuratore europeo o, nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafo 7, del regolamento, dal procuratore europeo delegato nominato quale sostituto del procuratore europeo dal collegio della Procura europea.
2. Il Ministro della giustizia, sentito il procuratore capo europeo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione istituisce, con proprio decreto, l'archivio di cui al comma 1 e disciplina le modalità di conservazione dei dati e di accesso all'archivio medesimo da parte dei soggetti indicati dall'articolo 89 -bis , comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale mediante le postazioni istituite presso gli uffici di procura indicati all'articolo 10.»

LEGGE 10.5.2023, n. 53
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari. (23G00061) (GU Serie Generale n.115 del 18-05-2023)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 19.5,2023

CORTE COSTITUZIONALE
(di Karma Natali)

C. cost., 26.5.2023 n. 105 (sentenza)

La Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41-*bis* co. 2-*quater* lett. *b* Op sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto in riferimento agli artt. 3, 27 co. 3, 31 e 117 co. 1 Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 3 Convenzione sui diritti del fanciullo e all'art. 8 Cedu).

Con due ordinanze del medesimo tenore, il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41-*bis* co. 2-*quater* lett. *b* Op «nella parte in cui dispone che il colloquio visivo mensile del detenuto in regime differenziato avvenga in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti, anche quando si svolga con i figli e i nipoti in linea retta minori di anni quattordici»: previsione ritenuta in contrasto con gli artt. 3, 27 co. 3, 31 e 117 co. 1 Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 3 Cdf e all'art. 8 Cedu).

La Corte ha giudicato le questioni non fondate, evidenziando l'esistenza di una interpretazione adeguatrice del dato normativo. Tale lettura si appunta su un significativo dato testuale: la disposizione censurata, soffermandosi unicamente sul risultato vietato (il passaggio di oggetti durante il colloquio), non obbliga all'utilizzo del vetro divisorio a tutta altezza («l'impiego del vetro divisorio, pur potendo costruire un mezzo altamente idoneo allo scopo [...], non è tuttavia imposto dal testo della disposizione primaria, che non ne fa alcuna menzione», §10). Spetta quindi all'amministrazione penitenziaria determinare la soluzione più idonea a impedire il passaggio di oggetti nel caso concreto. Sicché, se da un lato sarà possibile disporre un colloquio senza vetro divisorio anche con minori di età superiore a dodici anni («quando sussistano ragioni tali da giustificare una simile scelta [...]»), dall'altro «la singola amministrazione potrà rifiutare – con provvedimento comunque soggetto al vaglio giurisdizionale – una richiesta di colloquio non schermato anche con un minore infradodicenne, nei casi in cui, nel bilanciamento tra il suo interesse, i diritti del detenuto e le esigenze di sicurezza, risultino elementi specifici, tali da rendere oggettivamente prevalente l'esigenza di contenimento del rischio di contatti con l'ambiente esterno» (si veda in particolare §11).

C. cost., 25.5.2023 n. 103 (sentenza)

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 634 co. 2 Cpp (sollevate, dalla Corte d'appello di Roma, in riferimento agli artt. 3, 25 co. 1 e 111 co. 2 Cost.) e dell'art. 627 co. 3 Cpp. (sollevate, dalla Corte d'appello di Roma, in riferimento agli artt. 70 e 101 Cost.).

La Corte ha giudicato le questioni inammissibili per difetto di rilevanza, avendo esse ad oggetto norme delle quali il rimettente non era chiamato a fare applicazione. Bersaglio del

giudice *a quo* era l'indirizzo interpretativo inaugurato dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 43121 del 2019, secondo cui «[i]n tema di revisione, la regola di cui all'art. [634 co. 2 Cpp] – per la quale la Corte di cassazione, se accoglie il ricorso avverso l'ordinanza di inammissibilità della richiesta, rinvia il giudizio ad una diversa corte d'appello – non si applica nel caso di annullamento senza rinvio e conseguente devoluzione al giudice di merito di un nuovo giudizio relativo alla fase rescindente, con riferimento alla preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta in rapporto all'astratta idoneità del "novum" dedotto a demolire il giudicato» (così *CEDCass*, m. 277176-02). In secondo luogo, veniva altresì contestato l'art. 627 co. 3 Cpp «nella parte in cui obbliga il giudice del rinvio a uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto da essa decisa, anche quando la Cassazione non si sia limitata a interpretare una disposizione di legge, ma l'abbia di fatto riscritta, creandone una nuova».

C. cost., 12.5.2023 n. 94 (sentenza)

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 co. 4 Cp – come modificato dall'art. 3 della l. 5.12.2005 n. 251 – nella parte in cui, relativamente ai delitti puniti con la pena edittale dell'ergastolo, prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99 co. 4 Cp.

La Corte di assise d'appello di Torino ha sollevato – in riferimento agli artt. 3 co. 1, 25 co. 2 e 27 co. 3 Cost. – questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69 co. 4 Cp – come modificato dall'art. 3 l. 251/2005 (Modifiche al codice penale e alla l. 26.7.1975 n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione) – nella parte in cui, «relativamente al reato previsto dall'art. 285 cod. pen. (Devastazione, saccheggio e strage), non consente al giudice di ritenere la circostanza attenuante di cui all'art. 311 cod. pen. (Circostanza diminuente: lieve entità del fatto), prevalente sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.».

Una volta ricostruito il quadro normativo (§§3-7) e giurisprudenziale (§§8, 8.1, 8.2), la Corte ha giudicato le questioni fondate in riferimento a tutti i parametri costituzionali evocati dal rimettente. In particolare, il Giudice delle leggi ha osservato che la "fissità" della pena dell'ergastolo (aggravata dal fatto che essa rappresenta la sanzione più severa) «richiede – per la tenuta costituzionale della pena stessa [...] – che non sia precluso, in caso di recidiva reiterata, l'ordinario bilanciamento delle circostanze attenuanti del reato, le quali, se esclusive o ritenute dal giudice prevalenti sulle aggravanti, comportano che alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione da venti a ventiquattro anni» (art. 65 Cp). La Corte ha infine precisato che la violazione degli artt. 3, 25 co. 2 e 27 co. 3 Cost. non è diagnosticata unicamente per il reato *ex* art. 285 Cp e in riferimento all'attenuante di cui all'art. 311 Cp, ma anche in relazione «ad ogni altra attenuante, comprese le attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis [Cp], e per tutti gli altri reati puniti allo stesso modo, ossia con la pena edittale fissa dell'ergastolo [...], quando parimenti operi il divieto di prevalenza delle attenuanti». Nel determinare il trattamento sanzionatorio dell'imputato di uno dei suddetti reati, aggravato dalla recidiva reiterata, il giudice potrà dunque operare l'ordinario bilanciamento delle

circostanze previsto dall'art. 69 Cp: sicché egli potrà «ritenere le attenuanti prevalenti sulla recidiva reiterata (secondo comma), oppure equivalenti a quest'ultima (terzo comma), o finanche subvalenti rispetto ad essa (primo comma)» (§16).

C. cost., 9.5.2023 n. 91 (sentenza)

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 34 co. 1 e 623 co. 1 lett. *a* Cpp, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111 co. 2 Cost., dal Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del riesame.

Con più provvedimenti del medesimo tenore, il Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del riesame, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 34 co. 1 e 623 co. 1 lett. *a* Cpp, nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità a partecipare al giudizio di rinvio del giudice che abbia concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento, ovvero di rigetto, della richiesta di riesame, ai sensi dell'art. 324 Cpp, annullata dalla Corte di cassazione. Disposizioni ritenute in contrato con gli artt. 3 e 111 co. 2 Cost. (e segnatamente, con i principi di eguaglianza e di imparzialità e terzietà del giudice).

La Corte ha giudicato le questioni non fondate. Sulla scia di quanto stabilito dalla giurisprudenza precedente, il Giudice delle leggi ha ribadito le condizioni in presenza delle quali si configura l'incompatibilità endoprocessuale del giudice (si veda il § 13, nel richiamo alla sintesi elaborata da Corte cost. n. 64 del 2022). Viene dunque evidenziato che per l'insorgere di una situazione di incompatibilità occorre che il giudice sia chiamato a pronunciarsi sul merito dell'accusa penale: circostanza che non si verifica nel procedimento di riesame, che si pone come una «fase incidentale eventuale, all'interno della quale il collegio giudicante adotta, attraverso il provvedimento tipico dell'ordinanza, decisioni rebus sic stantibus, perché fondate su valutazioni circoscritte alla situazione di fatto e di diritto prospettata attraverso il mezzo di gravame» (§14). È questo, infatti, il dato che distingue il caso in esame dalle fattispecie in ordine alle quali il Giudice delle leggi ha già introdotto un'ipotesi di incompatibilità riferita all'annullamento con rinvio di talune ordinanze del giudice dell'esecuzione (si veda Corte cost. n. 183 del 2013 e n. 7 del 2022).

C. cost., 4.5.2023 n. 86 (ordinanza)

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 d.lgs. 24.9.2015 n. 158, nella parte in cui modifica l'art. 10-*bis* d.lgs. 10.3.2000 n. 74, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 76 e 77 co. 1 Cost., dal Tribunale ordinario di Vicenza.

Il Tribunale ordinario di Vicenza in composizione monocratica ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 d.lgs. 158/2015 (Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'art. 8 co. 1 l. 11.3.2014 n. 23), nella parte in cui modifica l'art. 10-*bis* d.lgs. 74/2000 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 l. 25.6.1999 n. 205) introducendo nella rubrica, dopo la parola «ritenute», la formula «dovute o»; nonché introducendo nel co. 1, dopo la parola «ritenute», la formula «dovute sulla base della stessa dichiarazione o». Le questioni sono state dichiarate manifestamente

inammissibili in quanto, successivamente alla presentazione dell'ordinanza di rimessione, la Corte, con la sentenza n. 175 del 2022, ha già adottato una pronuncia di incostituzionalità della disposizione censurata in senso conforme al *petitum* del rimettente.

CORTE DI GIUSTIZIA
(di Oscar Calavita)

C.G.UE, 25.5.2023, *X.N. (Politseyski organ pri 02 R.U. S.D.V.R.)*, C-608/21

«1) L'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali dev'essere interpretato nel senso che esso non osta all'applicazione di una normativa nazionale secondo la quale la motivazione della detenzione delle persone indagate o imputate per aver commesso un reato, comprese le informazioni sul reato per la cui commissione sono indagate o imputate, può essere esposta in documenti diversi dall'atto di trattenimento. Tale disposizione osta, invece, a che dette informazioni siano comunicate a tali persone solo nell'ambito di un eventuale ricorso giurisdizionale diretto a contestare la legittimità della detenzione e non al momento della privazione della libertà o entro un breve termine dopo l'inizio di tale privazione.

2) L'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2012/13 dev'essere interpretato nel senso che esso richiede che la motivazione della detenzione delle persone indagate o imputate per aver commesso un reato contenga tutte le informazioni necessarie per consentire loro di contestare effettivamente la legittimità della loro detenzione. Pur tenendo conto della fase del procedimento penale al fine di non nuocere all'avanzamento di un'indagine in corso, tali informazioni devono contenere una descrizione dei fatti pertinenti noti alle autorità competenti, tra i quali figurano l'ora e il luogo noti dei fatti, la natura della partecipazione concreta di tali persone al reato contestato nonché la qualificazione giuridica accolta provvisoriamente.».

Il procedimento trae origine da una domanda di pronuncia pregiudiziale del *Sofiyski Rayonen sad* (Tribunale distrettuale di Sofia), il quale è stato chiamato a giudicare in merito alla legittimità di un provvedimento privativo della libertà personale emesso nei confronti del signor X.N. Il primo dubbio del rimettente riguarda la possibilità di indicare i motivi, di fatto e di diritto, alla base del provvedimento detentivo in un documento diverso rispetto a quello che dispone la carcerazione. Inoltre, il giudice *a quo* si domanda, sulla base della direttiva 2013/2012/UE, quale sia il grado di precisione delle circostanze di fatto e diritto che devono essere indicate nel provvedimento che dispone la restrizione della libertà personale.

La Corte rileva, in primo luogo, come l'art. 6 par. 2 direttiva 2013/2012/UE non fornisca alcuna indicazione sul momento in cui devono essere comunicati i motivi della detenzione, se non precisando che gli stessi devono essere portati a conoscenza dell'interessato tempestivamente e «con tutti i dettagli necessari, al fine di garantire l'equità del procedimento e l'esercizio effettivo dei diritti di difesa» (§44). Tantomeno, la direttiva non disciplina le modalità con le quali le informazioni in merito all'accusa e ai motivi dell'arresto devono essere portate a conoscenza dell'indagato. Secondo i Giudici del Lussemburgo, è proprio dalla mancata presa di posizione circa le modalità informative che conseguirebbe che «le informazioni sui motivi dell'arresto o della detenzione delle persone indagate o imputate, comprese quelle sul reato che le stesse sono sospettate o accusate di aver commesso, possono essere comunicate loro in documenti diversi dall'atto di trattenimento», purché siano idonee a garantire l'obiettivo perseguito dalla direttiva 2013/2012/UE (§51), e purché siano comunicate all'atto della carcerazione o immediatamente dopo. Tale tempestiva comunicazione, invero, è finalizzata a consentire alla persona interessata di impugnare il provvedimento limitativo della libertà personale; pertanto, occorre evitare che l'indagato sia tenuto «a impugnare la legittimità del provvedimento di trattenimento per poter venire a conoscenza dei motivi di quest'ultimo, poiché, in un caso siffatto, essa non potrebbe predisporre in modo effettivo il proprio ricorso né valutare le possibilità di esito positivo di quest'ultimo».

In merito ai contenuti del provvedimento che dispone la limitazione della libertà personale, la Corte osserva nuovamente come l'art. 6 direttiva 2013/2012/UE utilizza la generica locuzione «con tutti i dettagli necessari». Tali dettagli, secondo i Giudici del Lussemburgo, devono comprendere una descrizione dei fatti, comprensivi di *tempus* e *locus commissi delicti*; la natura della partecipazione dell'indagato al reato; la qualificazione giuridica del fatto. Tuttavia, per quanto doverose, le citate informazioni possono essere connotate da un grado di precisione inferiore a quello previsto per il dibattimento, atteso che «il grado di approfondimento delle informazioni di cui ai due punti precedenti deve essere adattato in base alla fase del procedimento penale al fine di non nuocere all'avanzamento di un'indagine in corso, garantendo al contempo alla persona arrestata o detenuta la comunicazione d'informazioni sufficienti affinché essa comprenda i motivi del suo arresto o della sua detenzione e possa, se del caso, contestarne effettivamente la legittimità» (§65).

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
(di Oscar Calavita)

Non ci sono sentenza della Grande Camera o contro l'Italia rilevanti

Altra giurisprudenza:

Art. 3 (Violazione sostanziale e processuale - Obblighi positivi - Mancata protezione adeguata, in diritto e in pratica, a un minore vittima di violenza domestica - Mancata creazione di un quadro giuridico interno efficace che punisca tutte le forme di violenza domestica e fornisca sufficienti garanzie alle vittime - Indagini inefficaci sulle accuse di violenza grave - Disposizioni giuridiche applicabili incapaci di rispondere adeguatamente alla violenza inflitta alle vittime incapaci di avviare e portare avanti procedimenti giudiziari come procuratori privati) e **Art. 14** (Violazione - Discriminazione - Mancanza di un'adeguata risposta da parte delle autorità nazionali alla violenza domestica contro le donne): C. Eur., 23.5.2023, *A.E. c. Bulgaria*, 53891/20;

Art. 3 (Violazione sostanziale - Pene inumane e degradanti - Impossibilità per il ricorrente, dal gennaio 2018, di essere collocato in un'unità psichiatrica forense, anche se la sua detenzione in carcere non è più indicata dalle autorità nazionali - Ammissione considerata dai giudici nazionali come una tappa essenziale per il reinserimento nella società di questo detenuto di lunga durata dal 1979 e necessaria per la sua liberazione - Ammissione esclusiva di persone "internate" e non di persone "condannate" ritenute penalmente responsabili dei fatti commessi - Nessuna prospettiva realistica di liberazione): C. Eur., 9.5.2023, *Horion c. Belgio*, 37928/20;

Art. 3 (Violazione sostanziale - Trattamenti inumani e degradanti - Detenzione amministrativa di nove giorni di una madre e del figlio minorenne di sette mesi e mezzo, in vista del loro trasferimento in Spagna - Le condizioni di accoglienza nel centro di detenzione sono state una fonte importante di stress e di angoscia per un bambino in tenera età, superando la soglia di gravità dell'articolo 3 in relazione al trascorrere del tempo) e **Art. 5 par. 1** (Violazione - Arresto o detenzione regolari - Proroga della detenzione amministrativa per ventotto giorni senza una sufficiente verifica che si trattasse di una misura di ultima istanza senza la possibilità di sostituire un'altra misura meno restrittiva) e **Art. 5 par. 4** (Violazione - Mancanza di controllo della legalità della proroga della detenzione amministrativa): C. Eur., 4.5.2023, *A.C. e M.C. c. Francia*, 4289/21;

Art. 3 (Violazione sostanziale - Trattamenti inumani e degradanti - Segregazione, umiliazione e abuso dei detenuti da parte dei compagni di cella a causa del loro status

inferiore nella gerarchia informale dei detenuti, tollerati dal personale carcerario - Stigmatizzazione dei richiedenti, assegnazione a lavori umili e negazione dei bisogni primari, imposti da minacce di violenza e occasionali violenze fisiche e sessuali, con conseguente paura costante nel corso degli anni - Mancata adozione da parte delle autorità nazionali di misure di protezione individuali - Mancanza di azioni statali per affrontare il problema sistemico) e **Art. 13** (Violazione - Mancanza di un rimedio efficace): C. Eur., 2.5.2023, *S.P. e altri c. Russia*, 36463/11;

Art. 5 par. 4 (Violazione - Garanzie procedurali di controllo - Procedimento giudiziario che controlla la legittimità della detenzione del ricorrente dopo la sua condanna senza dargli la possibilità di commentare il parere del pubblico ministero - Violazione del principio del contraddittorio e del principio della parità delle armi): C. Eur., 23.5.2023, *Ylmaz Aydemir c. Turchia*, 61808/19;

Art. 6 (Violazione – Ragionevole durata - Eccessiva durata del procedimento penale privato contro il richiedente interrotto da una decisione del Procuratore generale (*nolle prosequi*)) e **Art. 13** e **art. 6 par. 1** (Violazione - Mancanza di un ricorso effettivo): C. Eur., 23.5.2023, *Irodotou c. Cipro*, 16783/20;

Art. 6 par. 3 lett. c) (Violazione - Interrogatorio informale del ricorrente in stato di ebbrezza dopo l'arresto, senza un avvocato e senza informarlo sufficientemente dei suoi diritti di difesa - Dichiarazioni del ricorrente annotate in una nota ufficiale da parte di un agente incaricato dell'interrogatorio e non in un verbale come previsto dal diritto interno - Affidamento da parte dei tribunali nazionali delle dichiarazioni rese in quella fase nelle conclusioni di colpevolezza - Garanzie procedurali esistenti insufficienti nelle circostanze del caso - Procedimento penale nel suo complesso non considerato equo): C. Eur., 11.5.2023, *Lalik c. Polonia*, 47834/19;

Art. 6 par. 1 e **Art. 6 par. 3 lett. d)** (Nessuna violazione - Equo processo - Diritti della difesa - Impossibilità di esaminare il co-accusato che si è rifiutato di testimoniare in tribunale e le cui dichiarazioni incriminanti in fase pre-processuale hanno avuto un peso significativo nella condanna del ricorrente - Il tribunale aveva buone ragioni per ammettere dichiarazioni non provate - Sufficienti fattori di contro-bilanciamento che consentivano di valutare in modo equo e corretto l'attendibilità delle prove non provate - I diritti della difesa non sono stati limitati in misura incompatibile con le garanzie dell'art. 6 - Nessuna indicazione che l'omissione da parte della polizia di informare l'imputato prima dell'interrogatorio del diritto a un avvocato nominato dal tribunale abbia influito sulla condanna del ricorrente o sull'equità del procedimento - L'imputato è stato informato per iscritto in quella fase del diritto all'assistenza legale di informare l'imputato del diritto a un avvocato nominato dal tribunale abbia influito sulla convinzione del richiedente o sull'equità del procedimento - L'imputato è stato informato per iscritto in quella fase del diritto all'assistenza legale - Non vi è alcuna

indicazione della mancanza di mezzi per ottenere i servizi di un avvocato): C. Eur., 2.5.2023, *Strassenmeyer c. Germania*, 57818/18;

Art. 11 (Violazione - Mancanza di motivazioni sufficienti da parte dei tribunali nazionali per giustificare la proporzionalità della pena detentiva inflitta all'attivista, in seguito all'arresto, durante una manifestazione pacifica): C. Eur., 11.5.2023, *Chkhartishvili c. Georgia*, 31349/20;

Art. 13 e **Art. 6 par. 1** (Nessuna violazione - Rimedio effettivo - Rifiuto di risarcire l'eccessiva durata del procedimento penale, come constatato dalla Corte europea, essendo il danno morale stato risarcito dalla successiva decisione di irricevibilità del procedimento - Riconoscimento di una violazione irrimediabile del diritto a un equo processo - Sospensione definitiva del procedimento - Nessun risarcimento supplementare a causa dell'assenza di prova di un danno che l'irricevibilità del procedimento non ha sufficientemente sanato - Danno materiale non derivante dalla durata dell'indagine penale): C. Eur., 23.5.2023, *Panju c. Belgio*, 49072/21;

Art. 1 Prot. 1 (Nessuna violazione - Confisca di una somma di denaro e impossibilità per il ricorrente di recuperarla, a seguito di un procedimento penale contro terzi per riciclaggio di denaro - Misura di confisca proporzionata all'obiettivo legittimo di combattere il riciclaggio di denaro - Decisione impugnata basata sulla valutazione giudiziaria delle prove disponibili - Nelle circostanze specifiche, al ricorrente è stata data una ragionevole opportunità di esporre il suo caso per il recupero dei fondi confiscati alle autorità nazionali che hanno esaminato le sue richieste come da lui circoscritte - Nessuna indicazione di arbitrarietà): C. Eur., 11.5.2023, *Zagini c. San Marino*, 3405/21.

LEGISLAZIONE UE

Regolamento interno della Procura europea adottato con decisione 3/2020 del collegio della Procura europea (EPPO), del 12 ottobre 2020, e modificato e integrato dalla decisione 85/2021 del collegio della Procura europea, dell'11 agosto 2021, e dalla decisione 26/2022 del collegio della Procura europea, del 29 giugno 2022

Regolamento (UE) 2023/969 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che istituisce una piattaforma di collaborazione come ausilio al funzionamento delle squadre investigative comuni e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (l'entrata in vigore del Regolamento in questione è prevista al più tardi al 7.12.2025)